

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IGLESIENTE E DEL GUSPINESE (D.P.C.M. 21.12.2007 D.P.C.M. del 13.01.2010 D.P.C.M. 17.12.2010) O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008

VISTI

VISTE

VISTE

VISTA

ORDINANZA N. 20 DEL 7.12.2011

Oggetto: Revisione del Piano di caratterizzazione per la realizzazione della condotta idrica Sulcis nord – Sulcis sud. Presentato da Abbanoa SpA. Approvazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTO	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese;
VISTO	il D.M. 12 marzo 2003 recante la perimetrazione provvisoria del Sito di interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese;
VISTA	l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3640 in data 15.01.2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza concernente l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 17 dicembre
2010 che prorogano lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi
in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del
Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna fino alla data del 31.12.2011;

le Ordinanze del Commissario Delegato n. 1/2008, n. 15/2008 e n. 1 del 29.01.2010 recanti
la costituzione dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza concernente
l'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della
Regione Autonoma della Sardegna;

le Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22 febbraio 2008 recante l'approvazione	
dei cronoprogrammi delle attività e la perimetrazione delle aree prioritarie di intervento e le	
Ordinanze del Commissario Delegato n. 4 del 8 luglio 2009 e n. 28 del 16 dicembre 2010	
recanti l'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività;	

l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 21 marzo 2008 recante la proposta e l'invio		
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del Piano di		
Bonifica dei siti interessati dalle aree minerarie dimesse e di quelle immediatamente		
limitrofe con la previsione degli interventi;		

ATTESO	che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 lett. e) dell'Ordinanza n. 3640/08 il Piano di Bonifica è
	approvato per decorrenza del termine stabilito nello stesso articolo:



(D.P.C.M. 21.12.2007, D.P.C.M. del 13.01.2010 D.P.C.M. 17.12.2010) O.P.C.M. n.3640 del 15.01.2008



VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del 26 giugno 2010 di adozione delle Linee

Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 16 dicembre 2010, di approvazione dell'

integrazione delle suddette Linee Guida, relativamente alla verifica del fondo scavo per le

aree di asportazione dei rifiuti estrattivi.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 6 giugno 2010 "Piano di caratterizzazione

per la realizzazione della condotta idrica Sulcis nord - Sulcis sud. Presentato da Abbanoa

SpA. Approvazione" recante approvazione del Piano trasmesso in data 27.05.2010;

CONSIDERATO che tale Ordinanza prevede l'esecuzione di indagini anche in aree non interessate da

pregresse attività minerarie, esclusivamente per il motivo che sono interne alla perimetrazione provvisoria del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese

del D.M.12 marzo 2003 e considerando le aree minerarie come unica possibile fonte di

inquinamento a meno di evidenze riscontrabili in campo;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 8 febbraio 2011 recante "Aggiornamento

della "perimetrazione dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe" di cui alla Ordinanza del Commissario delegato n. 3/2008.

Approvazione.";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 13 del 6 maggio 2011 recante "Aggiornamento

della "perimetrazione dei siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe" di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n.3/2008.

Adozione definitiva";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/13 del 1 giugno 2011 recante l'approvazione

del perimetro definitivo di dettaglio ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.M. 12 marzo 2003 del Sito d'Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese che prevede che le aree esterne alla perimetrazione in oggetto sono di competenza tecnico-amministrativa degli Enti

territorialmente preposti, al fine dell'espletamento, qualora si verifichino fenomeni di

inquinamento, di eventuali procedure di MISE, Caratterizzazione e Bonifica di cui all'articolo

242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

ATTESO che, a seguito di quanto disposto dalla deliberazione di cui sopra, la società Abbanoa SpA

ha consegnato, con nota n. 97629 del 21.11.2011, la revisione del Piano di caratterizzazione per la realizzazione della condotta idrica secondo il progetto denominato "Schema n° 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis nord – Sulcis sud", che ottempera alle prescrizioni di

cui agli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 6 giugno 2010 sopra citata e che

in particolare contiene quanto segue:



aree minerarie dismesse - 2009;

ATTESO

VISTA

RITENUTO

RITENUTO

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE DELLE AREE MINERARIE DEL SULCIS IGLESIENTE E DEL GUSPINESE (D.P.C.M. 21.12.2007, D.P.C.M. del 13.01.2010 D.P.C.M. 17.12.2010) O.P.C.M. n.3840 del 15.01.2008



- la spaziatura di campionamento lungo il tracciato della condotta idrica sarà di 200 metri entro le aree minerarie e nelle aree potenzialmente interessate dalla dispersione dei residui fini del trattamento del minerale;

- che saranno oggetto di indagine gli alvei sottesi alle aree minerarie nei punti di intersezione con le condotte/opere di nuova realizzazione, nelle quali i campionamenti dovranno essere eseguiti con n. 3 stazioni di cui una centrale, una in destra e una in sinistra idrografica;
- in osservanza della D.G.R. n. 27/13 del 1 giugno 2011, sopra citata, non sono previste indagini in corrispondenza dei tratti di condotta che passano esternamente alle perimetrazioni minerarie, tuttavia le attività di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 saranno assicurate nei casi in cui si rendano evidenti dei fenomeni di inquinamento;

VISTA la relazione istruttoria relativa alla revisione del Piano di caratterizzazione in oggetto, redatta dall'Ufficio del Commissario, che ritiene la revisione del piano di caratterizzazione compatibile con quanto previsto nelle Linee Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle

inoltre che tale relazione istruttoria ritiene che la società debba in ogni caso ottemperare alle prescrizioni di cui agli artt. 4,5,6,7,8,9, dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 6 giugno 2010;

la nota ARPAS n.2011/27076 del 06/10/2011 recante la trasmissione del documento "Linee guida per la validazione delle attività di bonifica" che prevede, per i soggetti pubblici la possibilità di disporre i controlli ARPAS in luogo delle validazioni;

CONSIDERATO che Abbanoa SpA, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, è una società a totale capitale pubblico locale, in house dell'Autorità d'ambito territoriale della Sardegna;

CONSIDERATI i principi di urgenza e sostenibilità economica richiamati dall'OPCM 3640 del 15 gennaio 2008, dal D.Lgs. 152/06 e dalle Linee guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse, di cui all'ordinanza n.19 del 26 giugno 2010;

di dover approvare, per quanto sopra, la revisione del Piano di caratterizzazione per la realizzazione della condotta idrica Sulcis nord – Sulcis sud con le prescrizioni in dispositivo;

di dover derogare all'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006 che prevede la competenza delle procedure amministrative inerenti l'art. 242 dello stesso decreto in capo al Ministero dell'Ambiente, per le aree Sito di interesse nazionale, al fine dell'accelerazione della procedura per il concreto e indispensabile avvio del Piano della caratterizzazione in quanto propedeutico all'esecuzione dei primi interventi urgenti per rimuovere parte della pericolosità derivante dalle attività minerarie dismesse di Rosas, Mont'Ega, SantaBrà e Sa Marchesa;

CONSIDERATO che il provvedimento rientra tra le competenze del Commissario Delegato per l'emergenza nelle aree minerarie dismesse, giusto il disposto dell'articolo 2 della OPCM 3640/2008 ed in deroga all'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge 241/1990 e ssmmii;

3





DISPONE

- ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3640 del 15.01.2008 e del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, ed in deroga all'art. 252 dello stesso Decreto ed agli artt. 14, 14bis, 14ter e 14 quater della legge 241/1990, è approvata la revisione del Piano di caratterizzazione per la realizzazione della condotta idrica Sulcis nord Sulcis sud, presentato da Abbanoa SpA con nota prot. n. 97629 del 21.11.2011.
- ART. 2 La società Abbanoa SpA, nell'eseguire il piano delle indagini contenuto nel Piano della caratterizzazione di cui al precedente art.1, dovrà attenersi a quanto di seguito prescritto:
 - nel caso in cui lungo il tracciato dell'opera siano presenti sorgenti potenziali di contaminazione non legate all'attività mineraria, (discariche autorizzate o incontrollate, cabine elettriche, edifici con coperture in cemento amianto, altri centri di pericolo potenziale) la campionatura e la suite analitica dovranno essere adeguate per la determinazione degli analiti rilevanti;
 - i pozzetti per la campionatura dei terreni dovranno essere spinti sino alla profondità massima prevista per lo scavo nello specifico punto o sino al raggiungimento della roccia in posto;
 - i campioni di terreno dovranno essere prelevati secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 152/06: un campione tra il piano di campagna e la profondità di 1 metro; un campione di un metro di lunghezza immediatamente al di sopra della frangia capillare ovvero a fine foro; un campione di un metro di lunghezza nella zona intermedia tra i due precedenti. Un numero inferiore di campioni potrà essere prelevato in caso di pozzetti di profondità inferiore ai 3 metri;
 - nel caso in cui i pozzetti interessino un acquifero ed intersechino la falda acquifera, sul 10% dei punti di campionatura attribuibili allo specifico acquifero dovrà essere installato un piezometro e dovranno essere campionate le acque sotterranee; la campionatura dovrà avvenire in modalità dinamica previo spurgo del piezometro;
 - dovrà essere prestata particolare cura al rilievo di eventuali accumuli di residui minerari che dovranno essere oggetto di campionatura specifica, con campioni distinti rispetto a quelli di terreno naturale;
 - tutti i materiali di scavo, ad eccezione di eventuali rifiuti minerari, potranno essere riutilizzati per il riempimento in loco dello scavo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
 - la società Abbanoa SpA deve inviare agli enti di controllo copia del Piano di caratterizzazione e del "Piano operativo delle indagini", riportante il cronoprogramma delle attività di campo, al fine di rendere possibile la programmazione e l'esecuzione delle attività di controllo delle attività di indagine.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 3 Le attività di controllo sono da intendersi sostitutive delle attività di validazione di cui alle

"Linee guida per la validazione delle attività di bonifica" adottate da ARPAS.

ART. 4 Resta inteso che nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione delle opere in tutti i tratti per i quali il piano di caratterizzazione non prevede l'esecuzione di indagini, fatte salve le evidenze di contaminazione eventualmente riscontrate in fase di cantiere per le quali si

rimanda al rispetto dell'art. 2 della presente Ordinanza.

Restano salvi e impregiudicati i diritti di terzi derivanti dall'approvazione di cui all'art. 1 della presente Ordinanza.

La presente ordinanza commissariale viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti affinché venga sottoposta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante modifiche alla legge 14 gennaio, n. 20 e successive modificazioni.

II Commissario Delegato

F.to Ugo Cappellacci